



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 240

della Giunta comunale

Oggetto: RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI TRENTO PER RISARCIMENTO DANNI

Il giorno 07.09.2026 ad ore 08:49 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessora **BAGGIA MONICA**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4838/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che, con ricorso notificato al Comune di Trento in data 20.07.2026 – prot. n. 285456 – una signora ha promosso azione dinanzi al Giudice di Pace di Trento, citando il Comune di Trento, onde conseguire il risarcimento dei danni subiti in seguito ad una caduta;

atteso che, ancor prima dell'attivazione dell'azione giudiziale e in seguito alla richiesta di risarcimento danni pervenuta in data 22.12.2025, era stata ritualmente azionata dal Comune la garanzia assicurativa (con polizza R.C.V.T.) interessando - con nota di data 12.01.2026 prot. n. 6315 - la Società Assicuratrice Unipolsai S.p.A. tramite il broker Verlingue S.p.A.;

esaminato il ricorso di data 20.07.2026;

atteso che la suddetta Società Unipolsai S.p.A. per il tramite del Broker Verlingue S.p.A., ha comunicato di aver incaricato un legale competente per la gestione della lite;

considerato quindi come, a fronte della volontà esternata dalla Società Assicuratrice, debbasi contraddire alla chiamata in causa del Comune dinnanzi al Giudice di Pace di Trento, affidando la rappresentanza e la difesa del Comune al patrono di fiducia della Società Unipolsai S.p.A. eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo professionista in Trento, Passaggio Zippel n. 2;

rilevato che si ravvisa l'opportunità di far intervenire all'udienza di trattazione o alla successiva, se richiesto, in luogo del legale rappresentante dell'Ente, il Funzionario a conoscenza dei fatti e allo scopo eventualmente delegato;

rilevato in proposito che l'Ufficio parchi e giardini, con nota di data 27.08.2026, indicava un funzionario a conoscenza dei fatti;

atteso che si autorizza l'eventuale chiamata in causa di qualsiasi altro terzo soggetto che possa comunque apparire responsabile o altrimenti interessato;

ritenuto come l'azionata clausola di polizza assicurativa concernente il patto di gestione della lite comporti l'esenzione da ogni spesa da parte del Comune in conformità e nei limiti di cui all'art. 1917 del Codice Civile, sussistendo per converso a carico di Unipolsai S.p.A., l'obbligo di curare gli interessi dell'assicurato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto, al fine di garantire il rispetto dei termini di costituzione in giudizio, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di resistere alla chiamata in causa del Comune di Trento azionata dinanzi al Giudice di Pace di Trento mediante costituzione del Comune di Trento;
2. di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune di Trento al patrono di fiducia di Unipolsai S.p.A., Studio Legale De Abbondi, nella persona dell'Avvocato di cui all'Allegato n. 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo in Trento, Passaggio Zippel n. 2;
3. di autorizzare il Sindaco a rilasciare il mandato speciale di rito;
4. di autorizzare il Sindaco a conferire il mandato defensionale di cui sopra e a sottoscrivere, se richiesto, il mandato a comparire eventualmente alla prima udienza di trattazione o alla successiva, al funzionario a conoscenza dei fatti;
5. di autorizzare la eventuale chiamata in causa di qualsiasi altro terzo soggetto che possa comunque apparire responsabile o altrimenti interessato;
6. di autorizzare il Sindaco a conferire il mandato defensionale di cui sopra anche per eventuali successive fasi del giudizio;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).